



PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/07/2016

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 12/03/2019

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 – Luogo e orari di svolgimento

Art.3 – Spazi di svolgimento

Art. 4 – Celebrazione in orari e spazi diversi

Art. 5 – Modifica orari

Art. 6 – Tariffe

Art. 7 – Organizzazione del Servizio

Art. 8 – Calendario delle celebrazioni

Art. 9 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento del matrimonio e delle unioni civili

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili come regolati dalle disposizioni di cui all'art. 106 e all'art. 116 del Codice Civile, dal DPR 3/11/2000 n. 396 e dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76.
2. La celebrazione del matrimonio e delle unioni civili è attività istituzionale garantita.

Art. 2 – Luogo e orari di svolgimento

1. La celebrazione del matrimonio e delle unioni civili, di norma, ha luogo nel giorno concordato tra i richiedenti e l'Amministrazione Comunale e si svolge nel Palazzo Comunale, nell'ambito dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Nell'arco della mattina può essere prevista una sola celebrazione. Nel pomeriggio possono essere previste fino a 2 celebrazioni purché a distanza di un'ora e mezza l'una dall'altra. Per il calcolo della distanza oraria l'ora di riferimento (in anticipo o posticipo), è determinata dalla prima richiesta in ordine di presentazione all'ufficio.

Art. 3 – Luogo delle celebrazioni

1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati nella casa comunale. Per “casa comunale” deve intendersi una struttura che stabilmente sia nella disponibilità giuridica dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, con carattere di continuità e di esclusività.

Con appositi procedimenti ad evidenza pubblica possono essere individuati idonei spazi, concessi da privati, in comodato d'uso gratuito all'Amministrazione Comunale in cui possono avvenire le celebrazioni.

La destinazione degli spazi alla celebrazione di matrimoni e unioni civili viene disposta con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 4 – Celebrazione in orari e spazi diversi

1. La celebrazione in orari diversi o spazi diversi da quelli indicati all'art. 2 è subordinata alla disponibilità degli spazi richiesti ed al versamento dell'apposita tariffa, approvata con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le celebrazioni dei matrimoni e delle unioni civili potranno avvenire comunque nell'ambito dei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì: ore 9:00 - 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 (termine entro il quale deve concludersi la cerimonia). Il Sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 (termine entro il quale deve concludersi la cerimonia), secondo il calendario predisposto annualmente dal Sindaco.

Art. 5 – Modifica orari

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può modificare gli orari di svolgimento dei matrimoni e delle unioni civili, di cui agli articoli 2 e 4 per esigenze connesse alla garanzia del servizio.

Art. 6 – Tariffe

1. E' gratuita la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili negli spazi e negli orari di cui all'art. 2 del presente regolamento per i cittadini residenti.
2. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili di cui all'art. 4 sono approvate dalla Giunta Comunale.
3. Nella determinazione delle tariffe si tiene conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili (spese gestionali, riscaldamento, pulizia della sala).
4. La tariffa deve essere versata alla Tesoreria Comunale con le seguenti modalità:

-il 30% al momento della prenotazione della celebrazione;

-il restante 70% almeno dieci giorni prima della data prevista per la celebrazione.

Entro tali termini i richiedenti dovranno far pervenire al Comune la documentazione dell'avvenuto versamento, ivi compresa quella prevista per legge, pena la revoca della disponibilità degli spazi e orari.

Art. 7 – Organizzazione del Servizio

1. La Giunta Comunale individua la struttura di massima dimensione competente all'organizzazione dei matrimoni e delle unioni civili.
2. La visita degli spazi destinati alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento da concordare con il Comune o con i soggetti gestori, ove previsti.
3. La richiesta relativa all'uso delle sale a ciò adibite ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo predisposto dal Responsabile, all'ufficio competente almeno 30 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione.
4. Nel caso di richieste inoltrate con anticipi di oltre 180 giorni, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, sulla base della programmazione di cui all'art. 8, commi 1 e 2, di respingere la richiesta entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno garantendo comunque la celebrazione in spazi diversi da quelli richiesti o con le modalità di cui all'art. 2.
5. Il Responsabile della struttura di massima dimensione competente emanerà, in coordinamento con gli altri Responsabili, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

6. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
7. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.
8. Nessun rimborso sarà altresì effettuato, nel caso di variazione del luogo della celebrazione, da spazi esterni a spazi interni, in caso di avverse condizioni atmosferiche.
9. Nel caso in cui la celebrazione non venga effettuata per causa dei richiedenti nella data indicata nella prenotazione, ma in altra data, la somma versata pari al 30% della tariffa applicata non sarà restituita.
10. Eventuali addobbi e allestimenti degli spazi richiesti per la celebrazione sono completamente a carico dei richiedenti i quali, al termine della stessa, sono altresì tenuti a ripristinare, a proprie cura e spese, lo stato dei luoghi dove è avvenuta la cerimonia, diversamente, provvederà l'Amministrazione Comunale, addebitando ai medesimi le spese sostenute.

Art. 8 – Calendario delle celebrazioni

1. Le celebrazioni non sono effettuate nelle festività e nei giorni che saranno individuati nel calendario predisposto annualmente entro il 31 gennaio dal Sindaco.
2. Non saranno effettuate le celebrazioni dei matrimoni e delle unioni civili in caso di manifestazioni, eventi, cerimonie che si svolgono nei locali richiesti o comunque che comportino notevole affluenza di pubblico nel centro storico del luogo in cui sarebbe da svolgersi la celebrazione, opportunamente indicati nel calendario di cui al comma 1.
3. In caso di eventi eccezionali e non preventivati che comportino l'indisponibilità oggettiva degli spazi richiesti, il Comune garantirà comunque la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili già prenotati, in spazi/orari diversi da quelli richiesti, ma senza prevedere qualsiasi sorta di rimborso della cifra versata.

Art. 9– Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15 Agosto 2016.